

Adozione

L'INTERVISTA – ANNA MARIA BALDELLI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO: «LE MADRI SEGRETE VANNO TUTELATE»

Il diritto all'anonimato

Grazie alla legge che permette alle donne di partorire e di riconoscere il figlio sono stati salvati tanti bambini andati in adozione

Dottoressa Baldelli, perché si teme che il diritto alla segretezza del parto venga meno?

Intanto mi preme sottolineare – perché ci sia una informazione corretta – che la Corte Costituzionale non ha affatto eliminato la segretezza del parto. Mentre l'attuale disciplina prevede che il diritto della madre di non essere nominata non ha reversibilità (cioè questa mamma non può cambiare idea), la Corte afferma che è illegittima la norma nella parte in cui non prevede che, volendolo, l'interessata possa cambiare idea. Quindi, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale, la mamma che non vuole essere nominata e che continua a non voler essere nominata ha il diritto – e gli altri hanno il dovere di rispettare questo diritto – che il segreto continui a rimanere.

Allora dov'è il problema?

Il primo problema è che si propone come un interesse di un minore quello che in realtà è un interesse di adulti (l'adottato che vuol conoscere chi l'ha generato infatti non è più minorenne quando fa la richiesta): si tratta di interessi teoricamente contrapposti di due adulti che hanno subito un trauma. La madre per aver dovuto abbandonare il proprio figlio e il figlio per essere stato abbandonato. È per questo che la Corte Costituzionale – poiché non c'è un interesse che prevalga sull'altro (non c'è un interesse di un minore da salvaguardare) – ha dovuto necessariamente rinviare al legislatore. Questo perché con una legge vengano indicate le modalità che consentano da un lato alla donna che non voleva essere nominata, di cambiare idea e di esprimerlo nel momento in cui il figlio la cerchi e, dall'altro, si garantisca il permanere del diritto al parto in anonimato.

Dunque il diritto a partorire in anonimato viene garantito...

Certamente e non è corretto pubblicizzare che l'interesse di un minore a conoscere le proprie origini dovrebbe prevalere sul diritto della donna a non essere nominata. In realtà non è così perché non c'è più un minore: è un adulto adottato che chiede di conoscere l'identità di sua madre, già potendo conoscere le sue origini attraverso la richiesta al tribunale per i minorenni di consultare gli atti relativi alla sua storia. Il problema vero è quello di poter continuare a garantire il rispetto della riservatezza interpellando la donna ma, con modalità che permettano di non svelare la sua identità e il suo segreto se l'interessata non intende modificare la sua volontà di non essere conosciuta. C'è poi la questione deontologica di come ricordare la disciplina attuale con i casi che riguardano il passato rispetto ai quali le istituzioni avevano garantito alla donna che questo segreto sarebbe stato totale per sempre.

E in attesa di una legge se un adottato non riconosciuto si rivolge ad un Tribunale per conoscere le sue origini cosa succede?


So di Tribunali per i minorenni e di Corti d'appello sezioni minorenni che hanno ritenuto di interpretare la sentenza della Corte costituzionale in modo immediatamente vincolante e quindi si sono già attivati per ricercare le «matri segrete», sulla base della richiesta di adulti (da 25 anni in poi) non riconosciuti alla nascita.

Altri Tribunali ritengono che la sentenza della Corte non sia immediatamente vincolante e che si debba aspettare una legge, a cui la stessa Corte Costituzio-

Non tutte le donne hanno la possibilità di accogliere un figlio: la giovane età, le difficoltà economiche, un compagno che non ha intenzione di diventare padre: sono tante le situazioni che si interpongono all'accoglienza della maternità: tuttavia ogni anno, sono 400 le donne che – proprio in forza della riservatezza che garantisce loro la legge – con un grande atto di generosità e di civiltà decidono di portare avanti la propria gravidanza e di partorire in ospedale il proprio figlio in anonimato che verrà dato in adozione con una procedura d'urgenza.

Una recente sentenza della Corte Costituzionale (22 novembre 2013) ha riaperto il dibattito sull'eventuale diritto del figlio non riconosciuto a conoscere la madre biologica. La Corte suprema interrogata dal Tribunale dei minorenni di Catanzaro sul caso di una donna, data in adozione all'età di 6 anni, che oggi desidera sapere chi l'abbia data alla luce, ha stabilito l'incostituzionalità dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in quanto non prevede la possibilità, per un giudice, di interpellare con estrema riservatezza la donna che ha deciso di partorire in anonimato e dare in adozione il bambino, per chiederle a distanza di anni se non voglia, per caso, conoscere il figlio. La sentenza va contestualizzata (la donna ha scoperto di essere stata adottata solo al momento della separazione dal marito, e aveva la necessità di ricostruire la storia biologica della propria famiglia per affrontare una patologia genetica), ma in ogni caso costituisce un motivo di ripensamento della normativa vigente; di qui la petizione delle associazioni che tutelano le famiglie adottive e che pubblichiamo a pagina 6. In ottemperanza a questa sentenza, sono state presentate presso la Camera dei Deputati diverse proposte di legge, oggi in discussione alla Commissione Giustizia.

Sul tema del parto segreto e della recente sentenza della Corte Costituzionale abbiamo intervistato il Procuratore Anna Maria Baldelli, dal giugno 2010 a capo della Procura della Repubblica per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta. (m.l.)



nale rimanda. Quindi in questo momento siamo in una situazione di incertezza massima sia se dover andare a cercare queste persone e sia sul «come» perché, in mancanza di una legge, ciascuno fa come ritiene.

E nel nostro territorio come si sta regolando?

Il Tribunale per i Minorenni di Torino ritiene vincolante e già operativa l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, mente la Procura della

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino ritiene esattamente il contrario e sosterrà, nei propri pareri, la inammissibilità dell'istanza in mancanza di una legge che disciplini la questione in modo uniforme: credo che non ci possano essere tante realtà quanti sono i Tribunali in Italia e che sia rischiosa la valutazione caso per caso con modalità completamente discrezionali. **Perché la Procura preferisce aspettare una legge?**

Perché una legge che si faccia carico della necessità di garantire l'inviolabilità della privacy, insieme all'esigenza di soddisfare la ricerca delle origini, stabilisce una regola uniforme che tenga anche conto del fatto che non si tratta soltanto di interpellare una donna perché possa esprimere l'attualità della sua decisione di non voler essere nominata, ma anche di far rivivere un trauma personale che potrebbe destabilizzare la diversa condizione di vita che questa donna si è creata nel frattempo.

Può fare qualche esempio?

Immaginiamoci, come è frequentemente accaduto, che la ragazza minorenne che ha avuto un figlio che non ha riconosciuto abbia poi potuto realizzare obiettivi di vita normale: si è formata una famiglia ha un marito, altri figli ai quali non ha comunicato il suo parto segreto. Quando il Tribunale, su richiesta del figlio non riconosciuto debba avviare la ricerca della donna che lo aveva partorito si dovrebbe porre il problema, tutt'altro che semplice, di come escludere eventuali famigliari da una comunicazione che disvelerebbe il «segreto». Nel caso in cui la donna interpellata dal Tribunale abbia un marito e/o altri figli e non intenda assolutamente cambiare idea, mi chiedo che tipo di giustificazione questa donna possa dare

alla sua famiglia per il fatto di essere stata interpellata e quale disagio tutto ciò possa generare. Non credo che in nome dell'affermazione dei diritti individuali di adulti ci si possa permettere di creare questo tipo di sofferenze e di pericoli. Senza contare che anche per il figlio non riconosciuto può derivarne un ulteriore trauma, nel caso di un nuovo rifiuto, come se venisse abbandonato due volte: al momento del parto e di nuovo quando la madre rifiuta di farsi conoscere nell'età adulta.

Inoltre chi partorisce in anonimato fonda la sua scelta anche sulla promessa dello Stato che mai più ci sarà una relazione con quel figlio.

Cosa propone la vostra Procura?

Il nostro auspicio è che la legge disciplini la materia attingendo da istituti già esistenti nel nostro sistema normativo che permettono, in casi particolari, una distanza di «sicurezza» fra l'Autorità Giudiziaria che deve fare la comunicazione ed il cittadino che la riceve. Mi riferisco alla «notifica per pubblici proclami» che esiste sia nella procedura civile che in quella penale e che permette questo tipo di comunicazione di atti civili o penali senza creare una personalizzazione nei confronti del destinatario della comunicazione. Ad esempio in un procedimento penale con duecento parti offese io posso citarle in giudizio mediante la pubblicazione della fissazione dell'udienza su tutti i quotidiani. Nel caso che ci interessa si potrebbe diffondere tramite i mass media e i social network in modo generico il messaggio contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale, e cioè che chi ha partorito in anonimato, ma ha cambiato idea ed è disponibile ad accogliere la richiesta del figlio non riconosciuto conoscere il suo nome, lo può far sapere segnalandolo, in maniera semplice, ad esempio al Garante della privacy. Nel momento in cui il figlio cercasse la madre il

Tribunale per i minorenni si dovrebbe rivolgere al Garante per chiedere: il signor... Tal dei Tali, non riconosciuto alla nascita, ha presentato una domanda volta a conoscere l'identità della donna che lo ha partorito, questa la signora si è fatta viva? Ha per caso modificato la sua volontà? Se si allora si accoglie la domanda e si procede; ma se non risulta questa disponibilità la domanda non potrà essere accolta.

Se venisse messa in discussione la segretezza del parto cosa accadrebbe?

In questo caso correremmo il rischio di veder soccombere il diritto di un minore a nascere in sicurezza, cioè in ospedale, per intenderci, in favore di un diritto di un adulto. Non ci possiamo dimenticare, infatti, che la normativa del parto segreto è nata proprio per tutelare i minori, perché le donne evitassero di partorire per strada e i bambini venissero messi nei cassonetti: se passasse il messaggio che non si può più essere tutelati dal segreto è reale il rischio che molte donne abbiano paura di andare a partorire negli ospedali e, pur di garantirsi, da sé, l'anonimato di fatto, mettano a repentaglio la propria vita e quella del bambino. Occorre anche tenere presente che proprio le donne più fragili sono esposte a questo rischio e sono spesso proprio loro a non avere gli strumenti per capire che il segreto rimane, ma semplicemente si può cambiare idea: Nel momento in cui scegliamo una disciplina dobbiamo metterci nella condizione di comparare i valori che sono in gioco.

I cambiamenti ci devono essere e credo che sia un atto di civiltà predisporre strumenti che possano raccogliere i cambiamenti di opinione ma non al prezzo di mettere in pericolo la vita di bambini che devono ancora nascere e delle loro madri in nome di un diritto individuale – seppur legittimo – di conoscere a tutti i costi «quel nome».

Marina LOMUNNO

IL FILOSOFO – PERCHÉ IL TRIONFO DEI DIRITTI INDIVIDUALI IN È UNO DEI «DISAGI DELLA MODERNITÀ»: LA RIFLESSIONE DI DON AIME

La storia spesso procede secondo ampie oscillazioni, passando da un estremo all'altro, quasi inavvertitamente. Anche il Novecento le conosce, e sono tante. Una delle più importanti trova agli estremi da un lato la massa (popolo, classe, razza... «chiesa») nella prima parte del secolo, nella seconda l'individuo (la «società degli individui» di Norbert Elias o la «società individualizzata» di Zygmunt Bauman). Dagli anni Sessanta in poi lentamente, all'uscita dalla società industriale, alla massa s'è opposto, per reazione interna e per induzione esterna, l'individuo. E parallelamente, dopo la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), s'è accresciuta negli anni l'enfasi su diritti dell'individuo. La cultura – e l'ideologia – che li motivano e li promuovono stanno avanzando in tutto l'Occidente (altrove è ancora abbastanza diverso, anche se il processo sta dilatandosi attraverso i canali della globalizzazione).

L'individuo, dunque, è posto al centro e considerato come una realtà pienamente completa in se stessa e nella condizione – morale e giuridica – di

Persona o individuo?

Diritto ad avere un figlio a tutti i costi e a tutte le età, diritto a sapere a tutti i costi chi mi ha partorito in anonimato, diritto a adottare un bambino anche se sono single o se vivo un'Unione con un compagno del mio stesso sesso, diritto a decidere quando staccare la spina: la nostra società sempre più spinta a considerare inviolabili i diritti individuali sta dimenticando i diritti collettivi. Ma individuo e persona non dicono la stessa cosa e anche i diritti che li riguardano si esprimono diversamente. Abbiamo chiesto una riflessione sul tema a don Oreste Aime, docente di Filosofia contemporanea, Filosofia morale e Filosofia della religione presso la Facoltà teologica di Torino.

promuovere se stesso, senza dover rendere conto a nessuno e indipendentemente da ogni confronto e persino da ogni responsabilità, se non quella stabilita dalle leggi in vigore. Lo si avverte in particolare sul piano economico; il neoliberalismo si è costruito su questi assunti e di lì si sono irraggiati su molti altri piani dell'esistenza. «La società non esiste» – disse Margaret Thatcher nel cuore degli anni Ottanta nei quali il processo era ormai ben delineato. Se ne fa sentire l'eco intensa anche in ambienti che avevano un tratto collettivo molto accentuato.

Nessuna società, sottolinea Bauman, ha mai conferito tanta libertà all'individuo; mai nessuna sta accollando all'individuo tanta solitudine e un onere da sostenere senza aiuti. Essere individuo sta diventando una necessità e un'imposizione, alla quale non ci si può sottrarre. Corollario immediato di questi principi è che l'individuo inizia da sé ed è titolare di quel diritto che gli consente di agire secondo l'insindacabile suo giudizio, salvando la libertà e il diritto di ogni altro. La storia e i legami, le relazioni e le responsabilità tendono a ridursi al minimo e

ad avere sempre meno peso e valore. La stessa consueta polarità tra individuo e società sfuma in ben poco. I costi di questa tendenza sono finemente occultati dall'informazione che invece ha ancora potere pervasivo nel creare l'unica massa sopravvissuta. La questione non è del tutto nuova dal punto di vista strettamente «ideologico». Emmanuel Mounier nella crisi degli anni Trenta del Novecento l'aveva già ben individuata. Per tanti aspetti oggi si ripete una situazione simile, anche se il contesto è profondamente mutato – come dicono i tanti post- industriale, moderno, ideologico. Ancora come allora il concetto di persona (o qualche equivalente, come il sé di Paul Ricœur) è un punto di forza per ogni riflessione anche sui diritti – non tanto dell'individuo quanto della persona. La persona porta con sé la costitutiva relazione con sé, con l'altro, con la società e le sue istituzioni. Individuo e perso-



na non dicono la stessa cosa, e anche i diritti che li riguardano si esprimeranno diversamente. Proprio questo confronto, come ci ha insegnato Charles Taylor in «Il disagio della modernità», deve essere però attento a cogliere quanto di nuovo si va delineando per non riproporre semplicemente le tesi di ieri, trascurando il nuovo modo di sentire se stessi e la realtà. Si deve partire dall'individuo per come si presenta e riconquistare la persona, consapevoli che tutti e ciascuno portiamo in noi, spesso inconsapevolmente, il marchio che la società degli individui tende a incidere apertamente o surrettiziamente su ognuno.

Oreste AIME